



# Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

**DELIBERA N. 505/2020**

Il Consiglio, nella seduta del 27 maggio 2020, composto come da verbale in pari data,

sentiti i relatori Consiglieri Giacinto della CANANEA e Francesco LUCIFORA;

visto l'art. 24, comma 1 del decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992, come modificato dal D. Lgs. n. 156/2015, che, rivisitando le attribuzioni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, evidenzia che lo stesso ha il primario compito di assicurare *“l'aggiornamento professionale dei giudici tributari attraverso l'organizzazione di corsi di formazione permanente, in sede centrale e decentrata”*;

**ritenuto** opportuno indicare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui intende attenersi ai fini del rilascio dell'accreditamento o del patrocinio delle attività formative svolte da istituzioni o enti,

**ritenuto** opportuno modificare la Risoluzione n. 4/2019 per adeguarla agli eventi formativi che si svolgono interamente a distanza su piattaforma di video-conferenza (webinar).

**DELIBERA**

di approvare la seguente

**RISOLUZIONE N. 1/2020**


***“Criteri e modalità ai fini del rilascio dell'accreditamento o del patrocinio da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria”***

**Art. 1 – Ambito di applicazione dei criteri**

1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria si attiene ai criteri e alle modalità stabiliti nel presente atto ai fini del rilascio dell'accreditamento o del patrocinio richiesto da istituzioni o enti per le attività formative da essi organizzate.
2. I criteri e le modalità stabiliti nel presente atto non riguardano le attività formative poste in essere dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera h), anche con la collaborazione di altre istituzioni o di enti, pubblici o privati.

**Art. 2 – Criteri e modalità per il rilascio dell'accreditamento o del patrocinio di attività formative**

1. Nelle richieste di accreditamento o di patrocinio sono indicate, a pena d'improcedibilità:



- a) la natura delle istituzioni e degli enti proponenti e/o finanziatori;
  - b) la qualificazione scientifica del responsabile o del comitato organizzatore;
  - c) il programma delle attività formative da svolgere;
  - d) per i webinar, la piattaforma di video-conferenza utilizzata e le modalità di accesso.
2. Nelle richieste di accreditamento o di patrocinio si fa espressamente riferimento:
- a) alla qualità dell'iniziativa proposta sotto il profilo dell'innovatività, della completezza e dell'obiettività dell'analisi che ci si propone di svolgere;
  - b) all'accessibilità dell'iniziativa da parte dei fruitori, i criteri di identificazione degli stessi e quelli che consentono di attestare la loro partecipazione effettiva ai lavori.
  - c) a precedenti iniziative dello stesso tipo già approvate dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
3. Non possono in alcun caso essere ammesse all'accreditamento o al patrocinio iniziative promosse da partiti o movimenti politici.
4. Le richieste di accreditamento o di patrocinio devono essere presentate, a pena d'improcedibilità, almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività formativa, salvo casi eccezionali e motivati.
5. Gli organizzatori hanno cura di rilasciare ai giudici tributari attestazione di effettiva partecipazione all'evento, dalla quale è possibile rilevare l'orario di ingresso in aula, anche con collegamenti online, e quello della fine dei lavori e, per quanto riguarda i webinar, eventuali disconnessioni dalla piattaforma utilizzata per l'evento formativo online.
6. L'attestazione di effettiva partecipazione all'evento, nelle modalità di cui al punto 5), costituisce unico documento utile per i giudici tributari ai fini concorsuali per la progressione in carriera.

### **Art. 3 – Assenza di oneri per il Consiglio di Presidenza**

1. Dal rilascio dell'accreditamento o del patrocinio non discendono oneri finanziari a carico del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria

### **Art. 4 – Revisione biennale della delibera**

1. La presente delibera è riconsiderata dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria sulla base dell'esperienza applicativa, al più tardi entro due anni.
2. La Commissione per la formazione presenta, a tal fine, un'apposita relazione al Consiglio di Presidenza.

Si comunichi:

- Al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. N. 545/1992;
- Alla Direzione della Giustizia Tributaria;

- Ai Presidenti delle Commissioni Tributarie, i quali ne cureranno la comunicazione a tutti i componenti delle rispettive Commissioni.

IL PRESIDENTE  
*Antonio LEONE*

